

Atto di Accordo

ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241

A valere tra

Comune di Casalgrande, con sede in 42013 Casalgrande RE alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale arch. Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo MO il 1° luglio 1968, elettivamente domiciliato, per la carica rivestita, presso la sede del Comune, che sottoscrive il presente atto in virtù di deliberazione n. _____ del _____ adottata dalla Giunta Comunale di Casalgrande, conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "*Comune*", da una parte

e

Calcestruzzi Corradini s.p.a., con sede in 42013 Casalgrande RE alla via XXV Aprile 70, partita iva e codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00674130356, numero di iscrizione al R.E.A. RE - 149615, agente in persona del Consigliere Delegato Romano Frascari, nato a Casalgrande RE il 13 luglio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FRS RMN 51L13 B893W, a tanto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data _____, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Calcestruzzi Corradini*", e **Emiliana Conglomerati s.p.a.**, con sede in 42123 Reggio Emilia RE alla via Alessandro Volta 5, partita iva e codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02503180354, numero di iscrizione al R.E.A. RE - 287447, agente in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Monti Marco, nato a Canossa RE il 18 aprile 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale MNT MRC 48D18 C669Z, a tanto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data _____, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Emiliana Conglomerati*", ove considerate unitariamente indicate anche come "*Operatori Economici*",

premesso che (I):

- I.1** con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 03 marzo 2011, il Comune di Casalgrande ha approvato la Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive (PAE), PAE che ha acquisito efficacia a far data dal 30 marzo 2011 in virtù della intervenuta

pubblicazione sul BURERT n. 48;

- I.2** il PAE è stato approvato in ottemperanza ai contenuti della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 *“Disciplina delle attività estrattive”* e nel rispetto delle previsioni e delle norme contenute nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Emilia con atto n. 53 del 26 aprile 2004, seguendo criteri informativi e metodologie coerenti con quanto stabilito al punto B) della Circolare regionale n° 4402/191 del 10 giugno 1992;
- I.3** l'articolo 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE, nel definire le finalità del Piano, evidenzia quanto segue: *“il Piano persegue obiettivi di ordinato sviluppo delle attività estrattive, secondo indirizzi e criteri di massima compatibilità fra le esigenze economiche e quelle di tutela ambientale. In particolare la Variante Generale di P.A.E. definisce e disciplina: - le zone destinate all'insediamento delle nuove attività estrattive, sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E.; - le aree da assoggettare a disciplina del Piano di Coordinamento attuativo (P.C.A.); - le modalità e le prescrizioni relative alla conduzione gestionale delle attività estrattive; - le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive, nonché le modalità di sistemazione e recupero ambientale, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti sovraordinati di programmazione e pianificazione territoriale; - le azioni finalizzate alla eliminazione, minimizzazione e/o compensazione dei fattori di impatto ambientale connessi all'attività di estrazione”*;
- I.4** in particolare le Norme Tecniche di Attuazione, disciplinano: (i) *“principi e disposizioni generali”* (articoli da 1 a 7); (ii) *“zonizzazioni”* (articolo 8); (iii) *“modalità tecniche d'esercizio”* articolate in (iii.1) *“interventi preliminari”* (articoli da 9 a 14), (iii.ii) *“modalità di coltivazione”* (articoli da 13 a 26), (iii.iii) *“attività ed opere complementari all'estrazione”* (articoli da 27 a 30), (iii.iv) *“modalità di sistemazione”* (articoli da 31 a 39), (iii.v) *“norme diverse”* (articoli da 40 a 44); (iv) *“vigilanza, controllo e sanzioni”* (articoli da 45 a 48); (v) *“disposizioni particolari”* (articoli 49 e 50); (vi) *“schema di convenzione tipo per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12 – legge regionale 18 luglio 1991, n° 17”* (allegato 1); (vii) *“strumenti attuativi della pianificazione estrattiva (piani di coordinamento attuativo): contenuti ed elaborati tecnici”* (allegato 2); (viii) *“contenuti dei piani di coltivazione e sistemazione”* (allegato 3); (ix) *“tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”* (allegato 4); (x) *“piano di monitoraggio e controllo”* (allegato 5);

dato atto che (II)

- II.1** la Variante Generale al PAE, secondo quanto recepito all'articolo 1 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, ha costituito *“variante specifica del Piano Regolatore Generale*

(P.R.G.) del Comune di Casalgrande”, rappresentandone *“lo strumento di specificazione per il settore estrattivo”*;

- II.2** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 28 novembre 2016, pubblicata sul BURERT n. 388 in data 28 dicembre 2016, il Comune di Casalgrande ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
- II.3** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 28 novembre 2016, anch'essa pubblicata sul BURERT n. 388 in data 28 dicembre 2016, il Comune di Casalgrande ha approvato il Regolamento Urbanistico Comunale (RUE) ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
- II.4** il PAE, nel sistema normativo definito dalla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, ha assunto la natura di piano settoriale, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge regionale n.20/2000, e i suoi contenuti, per quanto attiene i profili più direttamente afferenti la pianificazione, sono stati recepiti dal PSC e dal RUE di cui ai precedenti punti II.2 e II.3;
- II.5** ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 *“per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi ... c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato ... 3. per l'approvazione dei piani settoriali che contengono proposte di modifica al piano generale dello stesso livello di pianificazione trova applicazione il procedimento previsto per il piano generale”*;

considerato che (III)

- III.1** Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati sono i principali soggetti attuatori del PAE, avendo, entrambi considerati, la disponibilità di oltre il cinquanta per cento della superficie territoriale delle zone estrattive disciplinate dal PAE;
- III.2** mediante comunicazione in data 16 maggio 2019, acquisita dal Comune al n. 9502 di protocollo generale, Emiliana Conglomerati ha formulato *“richiesta di attivazione variante al PLAE per creazione di Polo Estrattivo Unico Secchia”*, evidenziando, tra il resto, quanto segue: *“La Ditta Emiliana Conglomerati S.p.A, nello svolgere l'attività estrattiva nei Poli n. 18, 19 e 20 afferenti al bacino del F. Secchia, a quasi 10 anni dall'approvazione degli strumenti di PAE e 5 anni dagli accordi di PCA, ha concluso una ricognizione generale dello stato di attuazione e avanzamento delle previsioni di PAE/PCA. Lo studio intende fornire le basi per una programmazione a medio-lungo termine dell'attività imprenditoriale che concili esigenze estrattive con*

quelle di un progressivo e più repentino ripristino dei siti di cava (vedi tav. 1 e 2 allegata). Dall'analisi emerge una criticità significativa dovuta alla scarsa qualità del giacimento ghiaioso sotteso ai Poli estrattivi 19 e 20. Per effetto della genesi deposizionale della conoide del F. Secchia, la quota media del materiale inerte qualitativamente idoneo all'estrazione si innalza risalendo da valle verso monte, riducendo di fatto la profondità utile di scavo. La stratigrafia di giacimento evidenzia infatti come già a partire dalla parte più meridionale del Sito n.21 di PAE (cava Fornace 1), oltre la profondità media di c.a. -15 m da piano campagna, la qualità del materiale incontrato ha caratteristiche fisiche e meccaniche che scadono repentinamente con l'approfondimento, tra l'altro con elevata matrice di impurezza limo-argillosa, tanto da renderlo non più idoneo ai fini commerciali. L'opportunità concessa dal PLAE e PAE di procedere con l'estrazione di ghiaia in approfondimento fino a -20 m dal p.c., si scontra quindi con tale fisionomia lungo i Poli 19 e 20 in modo da rendere di difficile prosecuzione la coltivazione dei siti di cava fino alle profondità di massimo scavo pianificate. Questa premessa è doverosa in quanto elemento condizionante del cronoprogramma degli interventi estrattivi e di ripristino dell'Azienda. La Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a., in un'ottica di analisi costi/benefici mirata a verificare la sostenibilità dei singoli interventi estrattivi in capo all'esercente, ha conseguentemente deciso di procedere nell'esercizio delle previsioni estrattive sui Poli 19 e Polo 20 fino a profondità compatibili con la qualità del materiale estraibile, oltre ad attivarsi prontamente nel ripristino dei siti esauriti. Ridurre gli approfondimenti previsti a quote compatibili con la natura del materiale, comporta inevitabilmente la perdita di importanti volumetrie pianificate, sulle quali l'Azienda fondò le proprie strategie di sviluppo industriale ed economico-finanziario, nel medio-lungo termine, e pertanto non rinunciabili. Si riporta di seguito il quadro aggiornato ed il cronoprogramma di intervento che la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. ha intenzione di attivare al fine di dare seguito alle previsioni estrattive/ripristino dei propri siti di cava ordinati da Sud a Nord: ... Richiesta di trasferimento volumi residui. Dal quadro programmatico d'intervento illustrato emerge la sussistenza delle seguenti volumetrie residue: per un ammontare complessivo di 497.528 m³ in un caso e 668.693 m³ nell'altro caso. È evidente che tale criticità giacimentologica comporta un significativo deficit sull'obiettivo di copertura del fabbisogno provinciale, gravando sulla produttività aziendale con importanti perdite anche in termini di oneri comunali. Abbiamo motivo di credere che i volumi distribuiti sui tre Poli altrimenti inevasi, si possano recuperare modificando gli strumenti di pianificazione settoriali, a partire dal PLAE provinciale e a seguire il PAE comunale. L'art. 7.4 delle NTA di PLAE 2002 consente infatti ai Comuni di variare il proprio strumento settoriale prevedendo scostamenti di volume nella misura massima del 10% in aree poste, tuttavia, all'interno di ciascun Polo, ferma restando la

volumetria assegnata dal PLAE. Per le ragioni su esposte, si chiede a questa Spettabile Amministrazione di attivarsi nei confronti della Provincia di Reggio Emilia affinché, tramite variante di PLAE, si giunga al raggruppamento dei tre Poli 18, 19 e 20 di Casalgrande in un "Polo Unico" dimodoché il Comune, nel variare poi il proprio PAE ed il PCA, possa nell'ambito del sopracitato art. 7.4, trasferire i suddetti volumi nel sito n. 12 "Nord di via Reverberi" (ex-Polo 18), pienamente idoneo alla ricollocazione per dimensione e potenzialità del giacimento. Trattandosi di mero trasferimento di quantitativi di pianificazione, la proposta è resa nel rispetto dei limiti areali e dei volumi complessivi assegnati dalla pianificazione estrattiva comunale in capo ad Emiliana Conglomerati S.p.a., con scostamenti in eccesso e/o difetto a saldo zero. Considerazioni ambientali. Il Programma di attuazione delle previsioni estrattive che Emiliana Conglomerati S.p.a. intende condividere con il Comune di Casalgrande, consentirà di conciliare le esigenze aziendali/commerciali dell'esercente, con non meno rilevanti benefici in termini di recupero ambientale e paesaggistico delle aree di cava dislocate lungo le fasce perifluviali del F. Secchia. A tale proposito si citano le seguenti aperture e benefici in termini ambientali: # Possibilità di portare fin da subito al ripristino ambientale di zone di cava esistenti in fregio al F. Secchia, inattive da anni, riconfermate all'interno della pianificazione estrattiva con previsioni di approfondimento ma a cui non sarà mai dato seguito per effetto della scarsa qualità del materiale da coltivare; # Riduzione delle tempistiche di sistemazione delle cave in attività per effetto del minor approfondimento degli scavi e conseguentemente dei minor quantitativi di materiale terroso necessari per il ripristino del sito; # Ridurre l'attività estrattiva in fregio al fiume Secchia trasferendola nell'ampio sito di proprietà a Nord di Via Reverberi, area già perimetrata e pianificata nell'ambito delle attività estrattive, al di fuori della zona di vincolo paesaggistico e lontano dalle aree perifluviali oggetto di tutela; # Ridurre la delocalizzazione su area vasta dell'attività estrattiva dei cantieri della Ditta Emiliana Conglomerati S.p.a., concentrandola in un unico sito posizionato in immediata adiacenza dell'impianto di lavorazione a cui saranno conferiti gli inerti estratti con conseguente restringimento del campo di ricaduta delle possibili perturbazioni indotte; # Sfruttare le volumetrie estrattive pianificate per un utilizzo nobile della risorsa nella prioritaria produzione di calcestruzzo, limitando di fatto l'estrazione di ghiaie di scarso valore commerciale";

- III.3** ricevuta la richiesta di cui al precedente punto III.2, il Comune ha, in primo luogo, comunicato alla Provincia di Reggio Emilia, mediante atto in data 17 maggio 2019, quanto segue: "riferimento alla richiesta pervenuta in data 16/05/2019 prot.gen.n.9502, ... relativa alla proposta di variante parziale al vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia al fine di conciliare le esigenze estrattive dei Soggetti esercenti (nell'ambito

delle previsioni del vigente Piano delle Attività Estrattive P.A.E comunale) con le varie attività di recupero ambientale-paesaggistico delle aree di cava localizzate lungo la sponda sinistra del Fiume Secchia, con la presente, si trasmette la documentazione in allegato per una vostra valutazione tecnica finalizzata ad attivare l'iter procedurale di modifica parziale del vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E , ai sensi della vigente Legge Regionale n.24/2017”;

- III.4** gli atti di cui ai precedenti punti III.2 e III.3 rinviando ad elaborati planimetrici recenti rappresentazione grafica dello stato di fatto e dello stato di attuazione della totalità delle previsioni estrattive degli ambiti coinvolti nella proposta di variante;
- III.5** il Comune ha altresì avviato un percorso di confronto sulla proposta avanzata da Emiliana Conglomerati, coinvolgendo i titolari dei diritti di escavazione all'interno dell'ambito di PAE;
- III.6** Calcestruzzi Corradini ha preso atto dei contenuti della richiesta avanzata da Emiliana Conglomerati, ha considerato le differenze della propria situazione operativa rispetto a quella di Emiliana Conglomerati e, condividendo gli obiettivi di carattere ambientale sottesi alla comunicazione di cui al precedente punto III.2, ha, a propria volta, individuato i contenuti di ulteriori proposte di variante, funzionali al perseguimento degli obiettivi (che Emiliana Conglomerati condivide) di miglioramento e di ulteriore affinamento della sostenibilità ambientale delle attività estrattive, nelle diverse fasi dell'esercizio e del ripristino;
- III.7** mediante comunicazione in data 17 febbraio 2020, acquisita dal Comune al n. 2901 di protocollo generale, Calcestruzzi Corradini ha richiesto venissero perfezionati gli atti procedurali necessari e opportuni per una modifica della perimetrazione delle aree di PAE volta ad un ampliamento della zona “ZI” a ricomprendere aree (nella proprietà o comunque nella disponibilità di Calcestruzzi Corradini), contermini all'area di stabilimento del “*Cantiere Brugnola*” (sito “*Id 31*”), modifica funzionale alla progressiva riduzione della occupazione di una parte delle aree demaniali perfluviali in sinistra idraulica del fiume “*Secchia*” (attualmente utilizzate in virtù di concessione demaniale), al conseguente rilascio delle stesse (per la parte in riduzione) e alla loro progressiva rinaturalizzazione e riqualificazione;
- III.8** il percorso di dialogo e confronto del Comune con gli Operatori Economici è proseguito, articolandosi su un calendario di incontri fissato ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 07 agosto 1990 n. 241;
- III.9** nel corso degli incontri di cui al punto III.8, perseguendo obiettivi analoghi a quelli indicati al precedente punto III.7, Calcestruzzi Corradini ha richiesto venissero

perfezionati gli atti procedurali necessari e opportuni per una modifica della perimetrazione delle aree di PAE volta ad un ampliamento della medesima zona “ZP” a ricomprendere aree (nella proprietà di Calcestruzzi Corradini), contermini all’area di stabilimento del “*Cantiere Salvaterra*” (sito “*Id 1*”) e adiacenti ad area già pianificata dal PAE del Comune di Rubiera, al fine di consentire, in tal modo, tra il resto, una migliore omogeneità nella pianificazione di settore dei due Comuni contermini;

- III.10** nel perseguimento dell’obiettivo della ottimizzazione dei tempi di realizzazione e conclusione degli interventi di sistemazione ambientale, prodromo necessario al ripristino dell’utilizzo agricolo delle aree interessate, in conformità a quanto si è prefigurato per i contenuti della variante al PAE nel corso dell’incontro tenutosi in data 17 giugno 2020, Calcestruzzi Corradini ha proposto, per due ambiti di cava (la “*Cava Stalloni*”, per la quale è previsto un approfondimento della quota di escavazione nonché un ampliamento dell’area di cava, e la “*Cava La Nocè*”), l’introduzione della possibilità di effettuare il ripristino con modalità tra loro alternative: (i) in via prioritaria un ripristino di tipo “*naturalistico*” attestato a quote variabili da -7 m (meno sette metri) a -5 m (meno cinque metri) rispetto al piano di campagna, così modificando la attualmente prevista destinazione agro-bio-naturalistica; (ii) nel caso in cui le esigenze impiantistiche e la continuità produttiva del cantiere “*Salvaterra*” determinassero la necessità di destinare la “*Cava Stalloni*” a sito destinato a ricevere le “*torbide*” derivanti dal lavaggio della ghiaia, sarà possibile optare per un ripristino del sito a piano di campagna tramite la decantazione dei limi e la successiva sistemazione agro-bio-naturalistica;
- III.11** gli approfondimenti svolti nel corso degli incontri di cui al punto III.8 hanno condotto a modificare parzialmente l’impostazione iniziale, essendosi valutato maggiormente efficace procedere con una variante al PAE in variante al PIAE, al PSC e al RUE;
- III.12** all’esito del percorso di confronto e di dialogo di cui ai precedenti punti da III.5 a III.11, le Parti, sviluppando i contenuti delle richieste di cui ai precedenti punti III.2, III.7, III.9 e III.10, hanno individuato i principali oggetti di interesse, tra quelli disciplinati dal PAE, in relazione ai quali elaborare tecnicamente una proposta di variante parziale al PAE vigente, in variante al PIAE, al PSC e al RUE, completa degli elaborati necessari per essere sottoposta all’esame, in sede di conferenza di servizi, e alla approvazione da parte degli organi competenti;
- III.13** l’individuazione di cui al precedente punto III.12 riguarda le materie in ordine alle quali intervenire in variante nel perseguimento degli obiettivi di una più razionale coltivazione dei giacimenti, della minimizzazione degli impatti, della ottimizzazione dei tempi e delle

modalità per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale;

- III.14** le Parti, in considerazione del livello raggiunto dalla disamina e dal confronto, hanno ritenuto maturi i tempi per procedere, muovendo dagli obiettivi individuati, ad una più approfondita analisi dei contenuti della proposta di variante nonché alla redazione e predisposizione dei relativi elaborati in forma tecnicamente idonea ad essere sottoposta alla verifica in sede di conferenza di servizi e alla approvazione da parte del Consiglio Comunale;

considerato altresì che (IV)

- IV.1** gli Operatori Economici sono portatori di specifico interesse a che il Comune e le ulteriori Pubbliche Amministrazioni competenti a valutare e approvare, nell'ambito dei procedimenti normativamente previsti, i piani settoriali che disciplinano le attività estrattive, siano posti nelle condizioni di poter assolvere le proprie funzioni il più celermente possibile, avendo a disposizione materiale conoscitivo, progettuale e normativo di livello tecnicamente e qualitativamente adeguato, materiale che consenta loro di valutare in modo completo la consistenza, la localizzazione, la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio, ne colga le soglie di criticità, offra strumenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi;
- IV.2** è parimenti di prioritario interesse per gli Operatori Economici il poter svolgere la propria attività imprenditoriale nell'ambito di un quadro normativo definito che, senza abdicare alle funzioni primarie di tutela delle risorse ambientali, di salvaguardia delle risorse naturali, di valorizzazione del territorio, costituisca uno strumento snello, idoneo a minimizzare i profili di incertezza applicativa e consenta, con celerità ed efficacia, di attingere gli obiettivi della migliore coltivazione degli ambiti di cava e della più efficace conduzione e ultimazione delle attività di ripristino;
- IV.3** nel perseguimento degli obiettivi evidenziati ai precedenti punti IV.1 e IV.2, convergenti con gli obiettivi di interesse generale ricordati alla precedente premessa (III), gli Operatori Economici hanno manifestato al Comune la propria disponibilità ad agevolare il percorso, da essi stessi evocato, che condurrà alla sottoposizione di un progetto di variante parziale al PAE agli organi competenti alla istruttoria e alla approvazione;
- IV.4** in particolare, gli Operatori Economici hanno dichiarato la propria disponibilità (attraverso il conferimento di incarico a professionisti abilitati che elaborino le indicazioni fornite dal Comune nel modo tecnicamente più corretto e secondo le regole dell'arte) ad impegnarsi a redigere e completare, totalmente a proprie spese, un progetto di variante parziale al PAE in variante al PIAE, al PSC e al RUE, che persegua gli obiettivi

individuati alla precedente premessa (III) e che contenga la totalità degli elaborati necessari ai sensi della legge regionale 18 luglio 1991 n. 17, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 24 e delle disposizioni normative da esse richiamate o ad esse presupposte;

considerato ancora che (V)

- V.1** l'articolo 20 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" sotto la rubrica "*opera pubblica realizzata a spese del privato*", dispone: "*il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1. 3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi*";
- V.2** la disposizione normativa richiamata al precedente punto V.1 sancisce l'estraneità alla disciplina Parte II, della Parte III e della Parte IV del Codice dei Contratti di una fattispecie nella quale uno o più operatori economici privati assumano, a propria totale cura e integralmente a proprie spese, le attività di realizzazione di un'opera pubblica;
- V.3** la conclusione di cui al precedente punto V.2 trova conferma nella delibera ANAC 16 luglio 2016 n. 763, mediante la quale l'Autorità chiarisce che l'applicazione della disciplina inerente i contratti pubblici trova applicazione nei soli casi in cui la prestazione del soggetto privato sia legata da un rapporto sinallagmatico con il "*riconoscimento di un corrispettivo da parte della pubblica amministrazione*";
- V.4** la disposizione normativa di cui al precedente punto V.1, testualmente riferita alla realizzazione di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, trova applicazione alla totalità degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- V.5** la realizzazione di un'opera pubblica implica infatti la stipula di contratti di appalto di servizi, quantomeno per la elaborazione e acquisizione della progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del Codice, progettazione che costituisce elemento dal quale non si può prescindere per la realizzazione dell'opera;
- V.6** peraltro, lo stesso articolo 20 del Codice evidenzia il dovere, per l'Amministrazione, di valutare il progetto delle opere da eseguire predisposto dal soggetto privato e la sua rispondenza alle prescrizioni normative che disciplinano la progettazione di opere

pubbliche, con ciò rendendo evidente che l'acquisizione, tramite stipula di contratto di appalto, della attività di progettazione a cura e spese del privato, in assenza di oneri per l'Amministrazione, rientra nell'ambito di esclusione dalla applicazione del Codice dei Contratti previsto dalla norma;

- V.7** la formulazione lessicale utilizzata dall'articolo 20 del Codice dei Contratti, riferita al bene posto a disposizione dell'Amministrazione a spese del privato e non alle singole attività necessarie per realizzarlo, deve pertanto ritenersi riassuntiva e omnicomprensiva delle tre tipologie di contratti pubblici ordinariamente necessari per conseguire la disponibilità (lavori, servizi, forniture);
- V.8** peraltro, non sussisterebbero ragioni logiche per distinguere tra le diverse tipologie di contratti considerate dal Codice degli Appalti, né per considerare ammessa l'esclusione soltanto per l'intera opera e non per una frazione della prestazione necessaria a realizzarla, nel perseguimento del pubblico interesse;
- V.9** nel caso di specie è escluso qualsiasi riconoscimento di corrispettivi da parte del Comune in favore degli Operatori Economici, trovando causa l'impegno di Calcestruzzi Corradini e Emiliana Conglomerati, esclusivamente, nell'interesse a far sì che lo strumento di pianificazione che disciplina l'attività estrattiva, all'esito dei primi anni di applicazione, possa essere affinato e reso ancor più coerente con gli obiettivi individuati alla precedente premessa (III);
- V.10** il Comune prende favorevolmente atto dell'impegno che gli Operatori Economici hanno dichiarato di essere intenzionati ad assumere, valutandone positivamente il rilievo nel contesto del percorso procedimentale volto alla approvazione della variante specifica al PAE in variante al PIAE, al PSC e al RUE;
- V.11** sussistono pertanto le condizioni per la conclusione di convenzione ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 tra Comune e Operatori Economici avente ad oggetto la predisposizione della progettazione della variante specifica al PAE di cui al precedente punto V.10;

**tanto premesso e ritenuto tra il Comune da una parte,
Calcestruzzi Corradini s.p.a. e Emiliana Conglomerati s.p.a. dall'altra parte,
ai sensi dell'articolo 20 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
si conviene e si stipula quanto segue.**

Articolo 1 - Conferma dei contenuti delle premesse. Dichiarazioni delle Parti.

- 1.1** La sopra estesa premessa forma parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente

Atto di Accordo, evidenziando la stessa, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione dell'Atto di Accordo.

- 1.2 Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto degli atti richiamati dalla sopra estesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali una delle Parti non abbia partecipato, atti ed elaborati che integrano il presente Atto di Accordo quale suo elemento costitutivo. Le Parti, confermano, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati e delle finalità perseguite tramite gli atti predetti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del presente Atto di Accordo e rappresenta elemento cognitivo acquisito per ciascuna delle Parti medesime.
- 1.3 Il presente Atto di Accordo ha ad oggetto la disciplina convenzionale, condivisa tra le Parti, di quanto in sintesi indicato e definito nelle premesse, con particolare anche se non esclusivo riguardo alle premesse (III) e (IV), fermo restando che la disciplina di dettaglio di cui agli articoli seguenti prevale in ogni caso, ove difforme, rispetto alla sintesi attuata mediante le premesse. Le Parti: (i) confermano la comune volontà di operare, nell'attuazione delle intese definite dall'Atto di Accordo, per la migliore e più efficace predisposizione degli elaborati funzionali alla sottoposizione agli organi competenti alla approvazione del progetto di variante specifica al PAE in variante al PIAE, al PSC e al RUE; (ii) confermano di condividere gli obiettivi individuati dalle premesse; (iii) si impegnano reciprocamente ad agire in buona fede, con correttezza, diligenza e spirito di collaborazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti romanini (i) e (ii).

Articolo 2 - Progettazione della variante specifica al PAE del Comune di Casalgrande. Adempimenti prodromici all'avvio del percorso procedimentale di approvazione del PAE in variante al PIAE e in variante al PSC e al RUE vigenti.

- 2.1 Gli Operatori Economici si obbligano nei confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a predisporre, integralmente a propria cura e spese, il progetto di variante parziale al PAE del Comune di Casalgrande in variante al PIAE e in variante al PSC e al RUE di cui alle premesse (III) e (IV) del presente Atto di Accordo (nel seguito "*Progetto*"), a tal fine obbligandosi a conferire incarico a uno o più progettisti che siano titolari delle necessarie abilitazioni e iscrizioni per l'esercizio della attività professionale necessaria alla predisposizione e redazione del Progetto (nel seguito "*Progettista*"). Il Progetto dovrà essere predisposto e redatto in conformità alle regole

dell'arte, nel rispetto delle previsioni del presente Atto di Accordo, completo degli elaborati tutti previsti dalla legge regionale 18 luglio 1991 n. 17, dalla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, dalla legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (per le parti di questa immediatamente applicabili), dal d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, dalla legge regionale 20 aprile 2018 n. 4, dalle norme da esse richiamate e comunque dalle disposizioni normative tutte che disciplinano, sia direttamente che indirettamente, le attività estrattive.

- 2.2** Il Progetto dovrà essere redatto utilizzando quali linee guida per la progettazione gli obiettivi individuati alle sopra estese premesse (III) e (IV). Nel corso della progettazione il Progettista incaricato dovrà mantenere un costante confronto dialettico con il Settore Pianificazione Territoriale del Comune al fine di opportunamente declinare le scelte progettuali in conformità a quanto previsto dal presente Atto di Accordo, dando applicazione ai principi di cui al punto 1.3 del precedente articolo 1. Le indicazioni che verranno fornite dal Comune al Progettista incaricato, ove rispondenti alle regole dell'arte e conformi alle disposizioni normative vigenti, nel rispetto dei limiti inderogabili della responsabilità e della libera determinazione del professionista, dovranno essere seguite e declinate dal Progettista. Gli Operatori Economici, nel contratto di conferimento di incarico, al Progettista, avranno cura di esplicitare che il Comune sarà abilitato, in via esclusiva, a fornire al Progettista le indicazioni necessarie e opportune per la elaborazione e redazione del Progetto, in conformità e nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.1 dando applicazione a quanto previsto dal comma 1.3 dell'articolo 1.
- 2.3** L'incarico professionale conferito al Progettista dagli Operatori Economici dovrà essere esteso alla assistenza e consulenza al Settore Pianificazione Territoriale del Comune per tutte le fasi del procedimento, dall'avvio dell'attività di progettazione sino alla definitiva approvazione del PAE in variante al PIAE, al PSC e al RUE. Fermo quanto sopra e in via meramente esemplificativa, l'attività di assistenza e consulenza dovrà essere costante ed efficace nel corso dell'intera fase istruttoria, durante la o le sedute del Consiglio Comunale per la adozione, nel corso della conferenza di servizi che verrà convocata per la acquisizione dei pareri e nulla osta comunque necessari, durante la o le sedute del Consiglio Comunale che verranno fissate per la approvazione della variante al PAE in variante al PIAE, al PSC e al RUE.
- 2.4** Il Comune, nell'ambito del rapporto definito dal presente Atto di Accordo, si impegna a collaborare sinergicamente con il Progettista per la predisposizione degli elaborati del Progetto, ponendo a disposizione del Progettista incaricato la totalità dei dati, degli studi, delle prove, delle informazioni, delle indagini, degli elaborati di cui il Comune sia già in

possesso e che possano rappresentare utili elementi istruttori nell'ambito del percorso di elaborazione del Progetto. Resta inteso tra le Parti che la collaborazione di cui al presente comma 2.4: (i) ha ad esclusivo oggetto il trasferimento della disponibilità dei dati, studi, prove, informazioni, indagini ed elaborati sopra indicati; (ii) non implica impegno alla redazione di elaborati; (iii) verrà prestata con spirito di fattiva collaborazione, dando applicazione ai principi di cui al comma 1.3 del precedente articolo 1. Eventuali rilievi in merito ad essa non costituiranno mai presupposto per giustificare ritardi nel rispetto delle scadenze procedurali programmate dalla Parti per la predisposizione di quanto previsto dall'Atto di Accordo.

2.5 Gli Operatori Economici, e per essi, loro tramite, il Progettista incaricato, si impegnano nei confronti del Comune a completare le attività di predisposizione e redazione del Progetto entro e non oltre il termine di giorni **60 (sessanta)** decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Accordo, consegnando al Comune, entro il medesimo termine, gli elaborati completi del Progetto, ritualmente sottoscritti dal Progettista, che assumerà piena responsabilità in ordine al loro contenuto.

2.6 Gli Operatori Economici, e per essi, loro tramite, il Progettista incaricato, sono impegnati nei confronti del Comune a porre in essere, a propria cura e spese, quanto necessario e opportuno al fine di modificare il Progetto adeguandolo alle eventuali prescrizioni che fossero impartite dalla determinazione di conclusione della Conferenza di servizi alla quale verrà sottoposto il Progetto nel corso del procedimento di approvazione della variante al PAE. L'attività di adeguamento progettuale alle eventuali prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi disciplinata dal presente comma 2.6 avrà carattere esclusivamente tecnico e verrà svolta dando adempimento allo spirito e alla lettera dell'Atto di Accordo, ma non comporterà mai, in alcun caso, accettazione, implicita o esplicita, da parte degli Operatori Economici, in ordine al contenuto di dette prescrizioni e, più in generale, al contenuto degli atti della Variante, conservando, gli Operatori Economici, in ogni caso e sotto ogni profilo, la totalità delle facoltà inerenti la tutela, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, dei propri diritti e interessi legittimi, diritti e interessi legittimi ai quali, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, non rinunciano in alcun modo e sotto alcun profilo. Restano pertanto ferme e non limitate in alcun modo dal presente Atto di Accordo, le facoltà di partecipazione, consultazione e concertazione previste in via generale in favore degli Operatori Economici dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, così come resta ferma e non limitata la facoltà per gli Operatori Economici di porre in essere ogni e qualsiasi azione prevista

dell'ordinamento a tutela delle rispettive posizioni giuridiche.

- 2.7** Nel caso in cui se ne determinino i presupposti, l'adeguamento del Progetto disciplinato dal precedente comma 2.6 dovrà essere completato dal Progettista incaricato entro il termine di giorni **90 (novanta)** decorrente dalla conclusione della conferenza di servizi.
- 2.8** Le attività di cui al presente articolo 2 verranno svolte dagli Operatori Economici, per mezzo del Progettista, integralmente a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il Progettista incaricato della Progettazione verrà individuato dagli Operatori Economici autonomamente e sulla base di criteri e modalità esclusivamente privatistici, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, gli Operatori Economici dovranno accertare, se del caso avvalendosi del supporto degli uffici del Comune:
- 2.8.1** che il Progettista individuato sia in possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 83, 23 e 24 del Codice dei Contratti;
- 2.8.2** che non sussista alcuno dei motivi che, ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, comporterebbe l'esclusione di un concorrente da una procedura di gara pubblica.
- 2.9** Le Parti confermano che l'Operatore Economico non è soggetto, anche ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n.50/2016, alla applicazione della disciplina di cui alle Parti II e III del Codice dei Contratti per la individuazione del Progettista incaricato delle attività professionali di cui al presente articolo 2. Le Parti confermano altresì che il richiamo alla disciplina di cui ai capoversi 2.8.1 e 2.8.2 del comma 2.8 non è da intendersi riferito o riferibile all'intera disciplina del Codice, ma consiste esclusivamente in un recepimento di natura convenzionale delle singole norme espressamente richiamate, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20 del medesimo Codice dei Contratti.
- 2.10** Gli Operatori Economici dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, anche ai sensi del D.P.R. n.445/2000, l'insussistenza di motivi rilevanti ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti che li riguardino o che riguardino i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 del Codice.

Articolo 3 - Clausola di rinvio.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto di Accordo, le Parti rinviando alle disposizioni del codice civile, con specifico anche se non esclusivo riferimento alle norme in materia di appalto di servizi.

Articolo 4 - Registrazione. Spese e oneri fiscali.

Il presente Atto di Accordo sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in Reggio nell'Emilia,

integralmente nei suoi 5 articoli. I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione e redazione del presente atto saranno sostenuti dagli Operatori Economici, sulla base di intese dirette con il predetto professionista. Le spese per la stipulazione, per la registrazione, e conseguenti tutte sono parimenti a carico degli Operatori Economici. Gli Operatori Economici chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste in materia. Gli Operatori Economici danno atto e confermano di avere disciplinato tra loro, con separato atto, il riparto delle spese tutte derivanti dalla stipula, registrazione e attuazione del presente Atto di Accordo.

Articolo 5 - Accettazione da parte del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi all'adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione settoriale e degli strumenti urbanistici generali di cui in atto, confermando che la stipula del presente Atto di Accordo non comporta, in alcun caso, impegni di qualsivoglia natura in ordine alla istruttoria che verrà condotta sul Progetto, agli esiti del procedimento in conferenza di servizi, al contenuto delle deliberazioni che verranno assunte dal Consiglio Comunale e dagli ulteriori organi amministrativi aventi competenza in materia.

Casalgrande, li ____/____/2021

Calcestruzzi Corradini s.p.a.

Il Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione
(Romano Frascari)

Comune di Casalgrande
Il Responsabile del Settore
“Pianificazione Territoriale”
(Giuliano Barbieri)

Emiliana Conglomerati s.p.a.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marco Monti)